



11995-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI

- Presidente -

Sent. n. sez. 200/2021

STEFANO FILIPPINI

- Relatore -

UP - 02/02/2021

IGNAZIO PARDO

R.G.N. 36826/2019

PIERLUIGI CIANFROCCA

GIUSEPPE SGADARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

che ha concluso per il rigetto.

L'avvocato (omissis) in difesa di (omissis) dopo lungo intervento chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso in subordine l'annullamento con rinvio.


RILEVATO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 4/4/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 15/6/2017, nei confronti di (omissis) (omissis), confermava la condanna del prevenuto in relazione ai reati di tentata estorsione (quella commessa in data (omissis) ai danni di (omissis)) e di minaccia (commesso mediante sms del (omissis) inviato sull'utenza cellulare di (omissis)); la Corte territoriale, invece, assolveva l'imputato dall'ulteriore episodio di tentata estorsione, già ritenuto dal primo giudice, relativamente alle condotte tenute tra il (omissis) ai danni del (omissis), direttore dell'informazione di (omissis) spa.

1.1. Il Tribunale di Milano dichiarava il (omissis) responsabile del tentativo di estorsione commesso in data : (omissis) ai danni di l (omissis) nonché dell'ulteriore tentativo di estorsione commesso, sempre ai danni di l (omissis) , con più azioni poste in essere tra il (omissis) e il (omissis) ; la prima condotta era consistita nel mostrare, ai due soggetti ((omissis) e (omissis)) incaricati da (omissis) di consegnare al (omissis) la lettera di licenziamento, immagini compromettenti per il (omissis) medesimo, azione posta in essere nel tentativo (andato a vuoto) di impedire il licenziamento; la seconda vicenda è invece relativa a plurime condotte minacciose volte a far ottenere al (omissis) migliori condizioni economiche nell'ambito della trattativa tesa alla sottoscrizione di un accordo transattivo, effettivamente stipulato il (omissis) , e relativo alla controversia scaturita dal licenziamento del (omissis) da parte di (omissis) (capo A). Il fatto di minaccia (capo C), invece, è relativo a due messaggi intimidatori inviati in data (omissis) dal (omissis) sul cellulare in uso a (omissis) (omissis) , volto a prospettare un male ingiusto qualora il (omissis) avesse riferito a (omissis) del coinvolgimento dello stesso (omissis) nella vicenda delle foto compromettenti che ritraevano il (omissis) ("... se conferma che vi siete incontrati riparto subito con due o tre e vengo a cercarti ... uno ti conosce bene... se credi avverti l'avvocato ...) .

1.2. La Corte d'appello, invece, in parziale di forma della sentenza del primo giudice, assolveva l'imputato dal secondo episodio di tentata estorsione e, conseguentemente, riduceva la pena, mentre confermava la condanna rispetto alle ulteriori condotte. Il giudice del gravame, invero, escludeva la natura intimidatoria di una lettera del (omissis) risalente al (omissis) e, nell'incertezza in merito ad ulteriori condotte minacciose, assolveva l'attuale ricorrente dai fatti ascritti come commessi tra il (omissis) e il (omissis) !. La conferma della condanna per il primo episodio di istruzione non è stata impedita dal giudizio di inattendibilità che la Corte territoriale ha formulato, a differenza del primo giudice, in relazione alle dichiarazioni accusatorie che il teste (omissis) ha mosso verso il (omissis); invero, nonostante che il (omissis) sia stato giudicato privo di credibilità soggettiva, l'addebito risulta comunque sorretto da elementi probatori autonomi rispetto al dichiarato del (omissis). Infine, quanto alla minaccia ai danni del (omissis), è stato confermato il giudizio di sussistenza del reato, atteso il contenuto minaccioso del sms del dicembre 2013 e la sua idoneità alla intimidazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:
- vizio della motivazione, perché contraddittoria e illogica, in quanto esclude la valenza intimidatoria della lettera del (omissis) datata (omissis) rispetto al secondo tentativo di estorsione ma non anche rispetto al primo, pur riguardando detta lettera fatti coevi a quest'ultimo addebito.



- violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 629 cod.pen.: l'esibizione della foto ritraente il (omissis) in atteggiamenti compromettenti costituisce, a tutto concedere, un mero atto preparatorio, non integrante il tentativo punibile; se il (omissis) avesse inteso utilizzare quell'immagine, di cui disponeva dal (omissis), per bloccare il proprio licenziamento, lo avrebbe fatto ben prima. Evidente è dunque la desistenza, e la natura meramente vendicativa, verso il (omissis), del mostrare la foto alle persone che hanno consegnato la lettera di licenziamento (l'(omissis) e (omissis)). Evidente è l'inverosimiglianza di una strategia diffamatoria del (omissis) mediante immagini compromettenti, posto che non avrebbe comunque potuto trovare spazio sulla stampa, atteso che il (omissis) non è un personaggio pubblico. Peraltro, anche (omissis) e (omissis) hanno escluso idoneità intimidatoria al gesto di mostrare loro le foto del (omissis).

- vizio della motivazione, per manifesta illogicità, laddove ritiene di poter giungere a condanna nonostante la ritenuta inattendibilità del (omissis). Invece, il dato che le foto compromettenti siano state elaborate da (omissis), su impulso del (omissis) che a sua volta agiva dietro mandato del (omissis), riposa solo ed esclusivamente sul dichiarato del (omissis).

- violazione di legge in relazione all'art. 612 cod.pen. con riferimento all'efficacia intimidatoria del messaggio sms inviato dal (omissis) al (omissis) in data (omissis). La portata minacciosa del messaggio è fondata su asseriti rapporti tra l'imputato e soggetti malavitosi, ma tale dato è stato desunto da intercettazioni posteriori al messaggio incriminato e non si giustifica come il (omissis) potesse conoscere la circostanza; né è stato inquadrato il messaggio nel contesto specifico, che vedeva il (omissis) sottoposto a continui ricatti da parte del (omissis).

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati laddove non generici per aspecificità rispetto alle risposte fornite dalla Corte d'appello ai motivi di gravame.

1. Giova ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Infatti, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.



2. In particolare, la sentenza impugnata, anche mediante l'ampio richiamo delle risultanze probatorie valorizzate a fini di condanna dal primo giudice, ha adeguatamente giustificato (cfr. pag. 17 e segg. della sentenza impugnata) la ricostruzione del ruolo di mandante del (omissis) rispetto all'elaborazione di foto compromettenti da utilizzare contro il (omissis), individuato come il principale responsabile del suo licenziamento da (omissis); al riguardo si sono ampiamente illustrate le ragioni, di fatto e logiche, in virtù delle quali il (omissis) è stato individuato quale ideatore del reato di estorsione, programmando la realizzazione delle immagini compromettenti per il (omissis) (risultando irrilevante ai fini di causa se le stesse fossero vere o false), nonché quale autore del tentativo di utilizzo delle stesse a fini strumentali rispetto al disperato tentativo di evitare il licenziamento da (omissis) che il (omissis), responsabile dell'informazione, aveva deciso di attuare.

In tale quadro si è inserita la condotta di esibizione delle foto agli incaricati della consegna della lettera di licenziamento ((omissis), direttore del personale di (omissis), e (omissis) (omissis)), proprio nel tentativo di indurre un estremo ripensamento ed evitare la comunicazione del licenziamento, accompagnando l'azione con plateali invettive in direzione del (omissis); del resto, anche la sera precedente il (omissis) si era mosso per consegnare uno dei fotogrammi compromettenti direttamente a (omissis) (fatto ammesso, nella sua materialità, dal (omissis), cfr. pag. 19 della sentenza d'appello), evidentemente perché ben consapevole della capacità di quest'ultimo di incidere sulle decisioni di (omissis); e sempre il giorno prima, nell'ambito dei comportamenti univocamente rivolti verso il medesimo scopo, il (omissis) aveva addirittura rilasciato pubbliche dichiarazioni al TG (omissis), dall'evidente contenuto intimidatorio, nelle quali si faceva riferimento ad un complotto ai suoi danni organizzato da chi ha nell'armadio "qualche scheletro. Un amore sbagliato ...". E, sempre in tale linea, viene logicamente inserito il fatto della lettera indirizzata al (omissis) del maggio 2018, con l'attenta analisi del relativo contenuto (dove si diceva "...proprio quel giorno ti avevo scritto vediamoci, mi ringrazierai") che, se è stato giudicato privo di autonoma valenza intimidatoria e di sicuro collegamento con la transazione del maggio 2018, al tempo stesso è stato logicamente letto come pienamente convergente con la ricostruzione logica del precedente tentativo di avvicinamento del (omissis), nel marzo 2012, finalizzato a dissuaderlo dal perseguire il proposito del licenziamento, anche mediante la prospettazione dell'esistenza di immagini compromettenti, evidentemente le stesse poi mostrate a (omissis) e (omissis) i quali, nel descriverle successivamente al (omissis), riferivano di "una roba anche personale e che poteva avere tanti riflessi".

2.1. Così ricostruiti i fatti, pienamente conforme agli insegnamenti di questa Corte appare la decisione dei giudici del merito in relazione all'integrazione del tentativo di estorsione culminato con l'esibizione delle foto compromettenti in data (omissis); azione quest'ultima legittimamente considerata come diretta non semplicemente a vendicarsi del (omissis) mediante una pubblica diffamazione ma volta ad indurre un ripensamento in capo alla persona offesa e agli altri partecipi al licenziamento in corso, prospettando la concreta possibilità di gravi danni per l'immagine del (omissis) all'interno dell'azienda (omissis). Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita,



palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa, e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione, vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. E, nella specie, risulta che i giudici del merito abbiano fatto buon governo di tale principio di diritto.

2.2. Manifestamente infondato è dunque il primo motivo. Né a diverse conclusioni può indurre la valutazione della lettera del (omissis). Come già accennato, se la corte territoriale, in relazione a tempi e forme dell'atto, ha escluso la valenza intimidatoria di quella lettera del (omissis), rispetto alla stipula del coevo contratto di transazione, parimenti ne ha ben spiegato la funzione di conferma logica dell'esistenza del precedente tentativo dell'imputato di mostrare le foto direttamente al (omissis); azione che, se fosse riuscita prima della comunicazione del licenziamento, avrebbe ulteriormente concorso ad integrare la minaccia volta a dissuadere il (omissis) dal procedere al licenziamento.

2.3. Del pari manifestamente infondato è il motivo con il quale si intende ricondurre anche l'esibizione della foto in questione nell'alveo degli atti meramente preparatori, dunque non integrante ex se gli estremi del tentativo punibile. Ed infatti, che l'azione abbia superato la fase preparatoria (consistente nel commissionare e ricevere i fotomontaggi) e abbia varcato la soglia del tentativo punibile, lo dimostra il fatto che l'episodio del (omissis) è stato preceduto dal tentativo del (omissis) di far intervenire direttamente (omissis) per bloccare il licenziamento, mostrandogli la foto il giorno prima della formalizzazione dell'atto.

Anche l'argomento difensivo della verosimile inutilizzabilità delle immagini compromettenti per ampie campagne scandalistiche sulla stampa (atteso che il (omissis) non è un personaggio pubblico) è stato adeguatamente considerato dalla Corte territoriale, che ha infatti spiegato l'elaborazione delle immagini non a quello scopo, ma a fini di discredito interno all'azienda (cfr. pag. 17 e segg. della sentenza di appello). Del resto, a pag. 7 della sentenza di primo grado, si riferiscono fatti univocamente convergenti rispetto alla soluzione accolta; si dice, infatti, che (omissis) ha ammesso di aver creato i fotomontaggi su richiesta di (omissis) (che a sua volta le aveva confidato di aver ricevuto incarico in tal senso da (omissis)); e che lo stesso (omissis), nel corso dell'interrogatorio reso al PM in data 16.2.2015, ha sostenuto che la sua intenzione originaria sarebbe stata quella di consegnare la foto al diretto interessato e che, proprio per questo, il pomeriggio di quel medesimo giorno aveva tentato più volte di mettersi in contatto con (omissis). Dunque, all'evidenza, vi è piena dimostrazione della saldatura esistente tra i fatti accaduti sino al (omissis) e la precedente commissione ed elaborazione dei fotogrammi compromettenti; come pure della chiara finalità perseguita mediante l'esibizione delle foto ai latori della lettera di licenziamento: non certo atto di desistenza del (omissis), ma tentativo disperato di indurre (omissis) e (omissis) a desistere dal consegnargli la lettera.

3. Manifestamente infondato è il motivo che lamenta il vizio della motivazione laddove ritiene di poter giungere a condanna nonostante la ritenuta inattendibilità del (omissis). Infatti, come



appena ricordato, il dato che le foto compromettenti siano state elaborate da (omissis), su impulso del (omissis), che a sua volta agiva dietro mandato del (omissis), non riposa affatto sul solo dichiarato dell'inattendibile (omissis): come riportato a pag. 7 della sentenza di primo grado, (omissis) e (omissis) confortano puntualmente il (omissis) nell'accusa a (omissis) di essere il mandante dell'elaborazione dei fotogrammi compromettenti. E ciò è sufficiente ad evidenziare anche l'aspecificità della censura, che non si confronta neppure con il complessivo materiale probatorio, costituito anche dalle intercettazioni telefoniche e dagli altri riscontri oggettivi di cui parla il primo giudice alle pagg. 4 e segg. della relativa sentenza.

4. Analoghe conclusioni si impongono a proposito del motivo relativo al reato di cui all'art. 612 cod.pen., con riferimento agli argomenti sull'efficacia intimidatoria del messaggio sms inviato dal (omissis) al (omissis) in data 8.12.2013. Invero, la sussistenza dell'addebito è adeguatamente giustificata in relazione alla natura di reato di pericolo; secondo la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal primo giudice, ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Rv. 268289 - 01; massime precedenti conformi: n. 14628 del 1999 Rv. 216321 - 01, n. 46528 del 2008 Rv. 242604 - 01, n. 644 del 2014 Rv. 257951 - 01). E, quanto alla potenziale idoneità all'intimidazione, non certo apparente è l'argomento in forza del quale sia l'effettivo contenuto del messaggio, sia la reale conoscenza, da parte del (omissis), di persone socialmente pericolose, ben potevano costituire fattori capaci di dare concretezza alla minaccia. Né rileva il dato che gli inquirenti abbiano appreso delle frequentazioni del (omissis) in momento successivo ai fatti, posto che la conoscenza tra (omissis) e (omissis) è ben più risalente nel tempo (omissis) la colloca nel 2011 e, comunque, i rapporti sono accertati a partire dalla vicenda di cui al capo A, risalente agli inizi del 2012).

5. L'inammissibilità del ricorso impedisce l'instaurazione di valido rapporto di impugnazione e dunque il possibile rilievo della prescrizione eventualmente maturata, per qualsiasi condotta, dopo la sentenza d'appello del 4.4.2019.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/02/2021

Il Consigliere Estensore

STEFANO FILIPPINI



Il Presidente

LUCIANO IMPERIALI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5

IL 30 MAR. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Pianetti

